

REGIONE PIEMONTE

COMUNI DI CARROSIO, FRACONALTO, PARODI LIGURE, VOLTAGGIO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**STATUTO DELL'UNIONE
DEI COMUNI MONTANI
“VAL LEMME”**

(Ex articolo 32 D. Lgs. 267/2000
e articoli 4 e 12 L.R. 11/2012)

Approvato con deliberazioni:

C.C. Carrosio n. 27/2013 del 22/11/2013, C.C. Fraconalto n. 20/2013 del 29/11/2013, C.C. Parodi Ligure n. 20/2013 del 28/11/2013, C.C. Voltaggio n. 33/2013 del 30/11/2013.

Modificato con deliberazioni:

C.C. Carrosio n. 20/2014 del 26/11/2014, C.C. Fraconalto n. 18/2014 del 25/06/2014 e 35/2014 del 25/09/2014, C.C. Parodi Ligure n. 27/2014 del 29/09/2014, C.C. Voltaggio n. 43/2014 del 15/10/2014, C. Unione n. 03/2014 del 24/09/2014.

TITOLO I. PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE

- 1.** I Comuni di Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure, Voltaggio (d'ora innanzi: cumulativamente: i Comuni, mentre eventuali Comuni diversi d'ora innanzi: "altri Comuni") ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. Testo Unico degli Enti Locali (d'ora innanzi: D.Lgs. 267/2000), ai fini di ottemperanza all'articolo l'articolo 14 comma 28 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, e s.m.i. (d'ora innanzi: D.L. 78/2010), in materia di esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni di cui al medesimo articolo 14 comma 27, nonché alla L.R. 11/2012, e s.m.i. afferente disposizioni organiche in materia di enti locali (d'ora innanzi: L.R. 11/2012), costituiscono l'Unione di Comuni denominata "Unione di Comuni Montani Val Lemme" (d'ora innanzi: "Unione") per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi come individuati dall'articolo 5 del presente Statuto.
- 2.** L'Unione è Ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, e assume qualifica di forma associativa ai sensi della L.R. 11/2012.
- 3.** L'Unione assume la qualifica e la denominazione di unione di comuni montani ai sensi dell'articolo 32 comma 1 D.Lgs. 267/2000, ed esercita le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna ai sensi della normativa regionale vigente, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni regionali vigenti.
- 4.** L'Unione è dotata di autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.
- 5.** L'Unione ha sede presso il Comune di Voltaggio, in Voltaggio, Piazza Garibaldi 2.
- 6.** L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ

- 1.** L'Unione, ai fini della semplificazione amministrativa e del contenimento della spesa pubblica, persegue il modello dell'autogoverno, ferma la natura strumentale rispetto ai Comuni ed alla relativa autonomia, promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono, rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre, con i Comuni e gli altri enti locali competenti, a curarne gli interessi, osservando e valorizzando le peculiarità del territorio e della composizione socioeconomica del territorio.
- 2.** È compito dell'Unione esercitare le funzioni ed i servizi di competenza comunale, secondo le modalità e i tempi di conferimento da parte di ciascun Comune, promuovendo in ogni caso l'integrazione dell'azione amministrativa dei Comuni.

ARTICOLO 2-BIS PARI OPPORTUNITÀ.

- 1.** L'Unione, riconoscendo nella differenza donna uomo un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale, è impegnato alla

rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna in attuazione delle direttive comunitarie in materia.

ARTICOLO 2-TER. SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI.

1. L'Unione promuove e coordina gli interventi a favore dei soggetti diversamente abili, e loro familiari, in attuazione della Legge, attraverso il Consorzio dei Servizi Sociali competente.

ARTICOLO 3 – PRINCIPI E CRITERI GENERALI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al progressivo miglioramento dei servizi offerti, alla uniformità della loro fruibilità, alla semplificazione delle procedure amministrative relative alle funzioni trasferite, al contenimento dei costi burocratici, alla relazione diretta con l'utenza.
2. In particolare, l'Unione:
 - a) assume, quale criterio della propria azione amministrativa, il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando detta azione con quella degli altri enti pubblici operanti sul territorio;
 - b) informa i rapporti con i Comuni e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione;
 - c) organizza gli uffici secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione;
 - d) organizza e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
 - e) promuove ed attua la costante semplificazione dell'attività amministrativa;
 - f) informa la propria attività al principio di trasparenza, fermo restando il rispetto dell'efficienza dell'azione amministrativa.
3. Quali obiettivi gestionali peculiari, finalizzati al perseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, sono individuati:
 - a) l'uniformità delle norme regolamentari, fermo il rispetto della peculiarità dei territori;
 - b) la realizzazione dell'uniformità prestazionale, garantendo parità di trattamento ai soggetti comunque interessati dai servizi e dalle funzioni;
 - c) il miglioramento dell'analisi del fabbisogno dei servizi, finalizzato ad offrire risposta adeguata a detto fabbisogno;
 - d) la gestione adeguata delle eventuali problematiche complesse connesse al territorio;
 - e) la valorizzazione delle competenze professionali mediante la sinergia delle risorse umane;
 - f) la standardizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini di conseguire la semplificazione dei processi decisionali, progettuali ed attuativi;
 - g) la realizzazione di economie di scala, garantendo l'incremento dell'efficacia e dei livelli di soddisfazione dell'utenza;
 - h) il conseguimento di livello di qualità adeguati;

- i) la sinergia e la maggiore forza nel reperimento delle risorse finanziarie, con particolare riferimento al conseguimento di una imposizione tributaria, in capo ai Comuni, progressivamente ispirata alla uniformità;
- j) l'unitarietà dei processi della gestione informatica delle attività amministrative, con particolare riferimento alla progressiva unitarietà delle infrastrutture tecnologiche e degli applicativi software, della formazione informatica e della consulenza nel settore dell'informatica.

ARTICOLO 4 – RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni partecipanti, con altri Comuni ed altre Unioni o forme associative, in particolare limitrofi, con altri enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di Stati appartenenti all'Unione Europea.

ARTICOLO 5 – FUNZIONI

1. L'Unione può esercitare, nei tempi e nei modi stabiliti dai Comuni in sede di atto indicato dal comma 2 del presente articolo, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le funzioni indicate dall'articolo 14 comma 27 D.L. 78/2010.
2. Il conferimento, da parte dei Comuni, delle funzioni all'Unione, avviene con atto del Consiglio Comunale secondo un protocollo standard, nel rispetto delle norme dello Statuto.
3. L'Unione esercita le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna ai sensi della normativa vigente.
4. L'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'espletamento delle funzioni e dei servizi conferiti sono indicate in sede di deliberazione di conferimento di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Nell'esercizio delle funzioni trasferite, l'Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa.
6. L'ufficio del segretario comunale dei Comuni non è considerato assimilato a funzione o a servizio oggetto del presente articolo.
7. L'Unione può svolgere ulteriori funzioni e servizi, previa deliberazione modificativa del presente Statuto.

ARTICOLO 6 – DURATA E SCIoglIMENTO

1. L'Unione è costituita per la durata di anni dieci dal primo gennaio 2014, ed è tacitamente prorogata fino a eguale periodo oppure fino a che tutti i Comuni non manifestino diversa volontà con deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza semplice.
2. L'Unione è sciolta, con modalità consensuale, con le deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni, recepite dal Consiglio dell'Unione e adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

3. L'Unione è altresì sciolta quando sia raggiunta la maggioranza dei Consigli dei Comuni, pari a tre, che abbiano deliberato di recedere dall'Unione stessa, nelle modalità previste dall'articolo 7.
4. Nei casi indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo lo scioglimento ha efficacia dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di esecutività dell'ultima deliberazione.
5. A fare data dall'efficacia dello scioglimento il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Unione.
6. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono, d'intesa tra loro, gli effetti dello scioglimento relativi al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, ai sensi dell'articolo 4 lettera g) L.R. 11/2012, la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente.

ARTICOLO 7- RECESSO

1. Antecedentemente al termine di scadenza, come stabilita dall'articolo 6, ciascun Comune ha la facoltà di recedere dall'Unione con volontà manifestata attraverso delibera del Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
2. Il recesso è comunicato, a cura del Comune recedente, all'Unione ed ai Comuni non recedenti entro e non oltre il 31 marzo dell'anno di riferimento e, in tale caso, il recesso sarà efficace a fare data dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. In caso di recesso lo Statuto dell'Unione è modificato, con le procedure previste dall'articolo 32, ai fini di adeguamento al mutato numero di Comuni.
4. Dal primo dicembre antecedente il termine di efficacia del recesso di cui al comma 2 del presente articolo i componenti degli organi dell'Unione rappresentanti del Comune receduto sono sostituiti dai Comuni non recedenti ai sensi delle disposizioni modificate dello Statuto ai sensi del comma 3 del presente articolo.
5. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, ai sensi dell'art. 4 lett. g) della L.R. 11/2012, la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Unione.
6. Il recesso di un Comune non potrà arrecare nocimento ai restanti Comuni, e, pertanto, nel caso di spese anticipate a valenza pluriennale, il Comune recedente continuerà a parteciparvi anche dopo il recesso, fino all'estinzione delle stesse.
7. Ad interpretazione del comma 6 del presente articolo, per estinzione della spesa si intende, in relazione alla spesa per personale assunto dall'esterno dall'Unione la cessazione del rapporto di lavoro correlativo con l'Unione, in relazione alla spesa per investimenti e immobilizzazioni il completamento dell'ammortamento finanziario dei medesimi calcolato sulla base dei parametri della legislazione in vigore al momento del recesso, in relazione

alla spesa per ammortamento finanziario di mutui il completamento del periodo dell'ammortamento medesimo.

8. In caso di recesso ciascun Comune potrà operare osservazioni, esclusivamente inerenti i rapporti finanziari in essere, a pena di decadenza, entro e non oltre giorni sessanta dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo.
9. Nel caso di presentazione di osservazioni di cui al comma 8 del presente articolo, nei successivi sessanta giorni i Comuni possono addivenire ad accordo bonario, da sottoscrivere dai legali rappresentanti, e, con la sottoscrizione dell'accordo bonario, cessa la materia del contendere.

ARTICOLO 8 ADESIONI.

1. Il Consiglio dell'Unione accetta l'adesione di nuovo Comune che ne avanzi richiesta, a mezzo di deliberazione del Consiglio comunale proponente, adottata con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
2. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine il Consiglio dell'Unione ed i Consigli Comunali dei Comuni approvino la modifica dello Statuto ai fini di includere il nuovo Comune.

TITOLO II ORGANI DELL'UNIONE

ARTICOLO 9 - ORGANI

1. Gli organi dell'Unione sono:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente.

ARTICOLO 10 - STATUS DEGLI AMMINISTRATORI DELL'UNIONE

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri comunali, degli Assessori e dei Sindaci, in quanto compatibili.
2. Agli stessi soggetti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dalla Parte I Titolo III Capo IV del D.Lgs. 267/2000.

ARTICOLO 11 - COMPOSIZIONE, ELEZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione (d'ora innanzi anche: "Consiglio") è l'espressione dei Comuni per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico amministrativo, ed esercita le competenze inerenti gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli Comunali.

2. il Consiglio si intende permanente per tutta la durata dell'Unione, essendo soggetti a rinnovo, di volta in volta, e salva l'ipotesi di decadenza del Consiglio cui al comma 27 del presente articolo, i consiglieri singoli secondo le disposizioni del presente articolo.
3. Il Consiglio è composto da numero dodici componenti eletti dai Consigli Comunali tra i propri componenti, in numero di tre per ciascun Consiglio Comunale; il Presidente dell'Unione è componente di diritto dell'Unione ed è pertanto computato nel numero dei componenti di spettanza del Consiglio Comunale di appartenenza; nel caso nel Consiglio Comunale interessato sia presente uno o più gruppi di Minoranza un componente è eletto nel novero del Gruppo, o dei Gruppi, di Minoranza, due componenti, fermo il disposto del comma 5 del presente articolo, sono eletti nel novero del Gruppo di Maggioranza ai sensi dei commi 8, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies del presente articolo.
4. Ai fini del presente Statuto per consigliere comunale di maggioranza si intende il consigliere che in occasione delle elezioni comunali è stato eletto nella lista collegata al Sindaco, per consigliere comunale di minoranza il consigliere che in occasione delle elezioni comunali è stato eletto in lista non collegata al Sindaco.
5. Il Sindaco è componente di diritto relativamente al Gruppo consiliare di Maggioranza del Consiglio interessato ed alla sua proclamazione in tale carica procede il Consiglio Comunale interessato in sede di elezione dei componenti di propria spettanza ai sensi dei commi 8 e 13 del presente articolo.
6. In merito a quanto previsto dal comma 5 il Sindaco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53 D. Lgs. 267/2000, non può essere sostituito dal Vicesindaco se non in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.
7. **abrogato.**
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, l'elezione da parte di ciascun Consiglio Comunale avviene a scrutinio segreto, mediante scheda, con voto limitato ad una o due preferenze, a seconda che il numero dei componenti da eleggere da parte del Gruppo Consiliare interessato sia, ai sensi del comma 3 del presente articolo, oltre al Sindaco componente di diritto, rispettivamente di uno o di due consiglieri; nel caso sulla scheda sia contenuto un numero di preferenze superiore a quello previsto dal presente comma, le preferenze eccedenti.
9. **abrogato.**
10. **abrogato.**
11. **abrogato.**
12. **abrogato.**
13. Nel caso sia presente minoranza, i rappresentanti sono eletti dal Consiglio Comunale con due votazioni in unica seduta, disgiunte e riservate ai rispettivi Gruppi consiliari, di maggioranza e di minoranza.
- 13 bis. Risultano eletti i consiglieri che abbiano riportato il maggiore numero di voti nella votazione.
- 13 ter. In caso di parità di voti, risulta eletto il Consigliere che, in occasione dell'elezione del Consiglio Comunale interessato, abbia ottenuto la maggiore cifra individuale, determinata ai sensi dell'articolo 71 comma 9 D. Lgs.

267/2000, e, a parità di cifra individuale, il Consigliere che precede nell'ordine di lista.

13 quater. In deroga a quanto previsto dal comma 13 del presente articolo, ove i Gruppi consiliari intendano procedere ad unica votazione in forma palese relativa all'integralità dei componenti di spettanza del Consiglio Comunale interessato, la votazione si intende valida ove consegua l'unanimità dei presenti; in caso contrario la votazione è ripetuta, nella stessa seduta, con la modalità di cui al comma 13 bis del presente articolo.

13 quinquies. La procedura facoltativa di cui al comma 13 quater del presente articolo si applica, ove sia presente Minoranza, soltanto ove il Gruppo, o i Gruppi di minoranza, siano presenti nella seduta con l'integralità dei componenti

14. I Consigli comunali possono sostituire, in ogni tempo, i propri componenti eletti, con nuova votazione effettuata ai sensi dei commi 8 e da 13 a 13 quinquies, su richiesta da parte della maggioranza dei componenti assegnati al Gruppo consiliare di cui l'eletto fa parte; per la determinazione della maggioranza dei componenti, in caso di frazione, l'arrotondamento è effettuato all'unità superiore.

15. abrogato.

16. Nel caso di esercizio della facoltà di cui al comma 14 la sostituzione avviene in ragione del rapporto fiduciario e non comporta motivazione di merito.

17. I Consigli Comunali provvedono ad eleggere i propri rappresentanti entro 45 giorni dalla convalida degli eletti del consiglio comunale di volta in volta interessato.

18. In sede di prima applicazione, successiva alla modifica del presente articolo, le elezioni sono effettuate entro 15 giorni dalla entrata in vigore della modifica statutaria stessa.

19. In caso di non intervenga l'elezione da parte del Consiglio Comunale nei termini di cui ai commi 17 e 18, e fino a che non intervenga detta elezione, sono di diritto componenti rappresentanti del Comune interessato il Sindaco, componente di diritto, e:

a) relativamente al Gruppo di maggioranza, il Consigliere, o i Consiglieri, di maggioranza che, in occasione dell'elezione del Consiglio Comunale interessato, abbia, o abbiano riportato la maggiore cifra individuale;

b) relativamente ai Gruppi di minoranza il candidato sindaco del gruppo di minoranza la cui lista in occasione dell'elezione del Consiglio Comunale interessato, abbia riportato la maggiore cifra elettorale.

20. Salvo quanto previsto dal comma 28, i consiglieri restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.

21. Il componente del Consiglio decade dalle funzioni per il venire meno del ruolo di consigliere comunale, per le dimissioni o per la cessazione, per qualunque causa, del mandato conferito dal Consiglio Comunale, nonché per la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità a consigliere comunale.

22. I componenti del Consiglio dell'unione decadono altresì qualora, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio, secondo la procedura dell'articolo 13.

23. Nel caso di decadenza, di cui ai commi 21 e 22 del presente articolo, di un componente del Consiglio dell'Unione, non trova applicazione il comma 20, e

il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla decadenza.

- 24.** In pendenza della nuova elezione di cui al comma 23 del presente articolo, ai fini di garantire la continuità al Consiglio, la composizione del Consiglio dell'Unione è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta del numero dei Consiglieri da sostituire, ed è reintegrata a seguito della intervenuta nuova elezione.
- 25.** In caso di scioglimento di un Consiglio comunale il Commissario governativo nominato ai sensi dell'articolo 141 D.Lgs. 267/2000 sostituisce i consiglieri comunali nel Consiglio dell'Unione, e il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione è corrispondentemente ridotto fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte del Consiglio Comunale, una volta eletto.
- 26.** Nel caso previsto dal comma 25, in deroga a quanto previsto dal comma 20, il Commissario governativo decade dal Consiglio dell'Unione al momento della cessazione del proprio mandato, corrispondente alla proclamazione del nuovo Sindaco, ed è sostituito, esclusivamente a tale fine, dal Sindaco eletto fino alla elezione dei nuovi rappresentanti da parte del Consiglio Comunale interessato.
- 27.** In ogni caso il Consiglio non può funzionare nel caso di riduzione dei suoi componenti, per qualsiasi causa, ad un numero inferiore a quattro.
- 28.** Nel caso previsto dal comma 27 del presente articolo, il Consiglio dell'Unione decade, unitamente alla giunta ed al Presidente e i Consigli Comunali provvedono all'elezione di nuovi consiglieri.
- 29.** In pendenza dell'elezione di cui al comma 28 del presente articolo, svolge il ruolo di commissario dell'unione il Presidente, o, in sua assenza, il vicepresidente.
- 30.** In occasione del primo insediamento, compresa l'ipotesi di ricostituzione a seguito di decadenza del Consiglio di cui al comma 28, la prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco del Comune di Voltaggio entro il termine perentorio di dieci giorni dalla nomina dell'ultimo componente dell'Unione ed è tenuta entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
- 31.** Le sedute sono valide quando sono presenti almeno 7 consiglieri, di cui uno investito di funzioni di presidenza.
- 32.** Le votazioni sono approvate con la maggioranza dei voti dei presenti, fatte salve le modifiche allo statuto, che sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, salvo il procedimento previsto all'articolo 33, e ferma la maggioranza prevista dall'articolo 7 relativamente al caso ivi contemplato.
- 33.** Le sedute del consiglio sono pubbliche salvi eventuali casi previsti dal regolamento del consiglio e si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.
- 34.** Il Presidente e il Segretario sottoscrivono i verbali delle deliberazioni.
- 35.** Il Consiglio dell'Unione può approvare il Regolamento di funzionamento del consiglio.

ARTICOLO 12. CONSIGLIERI.

- 1.** La posizione giuridica e lo status, i diritti e i doveri dei Consiglieri sono stabiliti e regolati dalla Legge.

2. Ogni Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio sede dell'Unione, con particolare riferimento alla finalità di agevolazione delle comunicazioni.
3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio.
4. L'obbligo di astensione in capo a ciascun Consigliere è disciplinato dalla Legge.
5. Ogni Consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere tutte le notizie, le informazioni, gli atti e i documenti sull'attività dell'Unione, nonché sugli Enti ed aziende partecipati o controllati, nonché sui concessionari di pubblici servizi.
6. Fermi i diritti previsti dalla Legge, Il Regolamento del Consiglio, ove approvato, stabilisce le modalità del diritto di accesso dei Consiglieri di cui al comma 8 del presente articolo, conformandosi, in ogni caso, ai seguenti principi, non derogabili:
 - a) conciliazione delle prerogative dei Consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa;
 - b) rispetto dell'economicità dell'azione amministrativa, con particolare riferimento alla limitazione della riproduzione gratuita in casi di documentazione tecnica di particolare consistenza;
 - c) rispetto dell'obbligo del segreto professionale, del segreto d'ufficio, nonché della tutela dei dati personali.
7. I Consiglieri hanno potere di iniziativa per la convocazione del Consiglio dell'unione nelle modalità stabilite dalla Legge per i Consigli Comunali.
8. Ogni Consigliere ha diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, nell'osservanza delle modalità stabilite dalla Legge in relazione ai Consigli Comunali e dal Regolamento del Consiglio, fatto salvo il principio del giusto procedimento in ordine all'esame della proposta di deliberazione ed all'esame della richiesta di emendamenti incidenti in modo sostanziale sulle proposte di deliberazioni all'esame del Consiglio.
9. I singoli Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e interpellanze e diritto ad ottenere risposta obbligatoria nei termini previsti dalla Legge in relazione ai Consigli Comunali.
10. I singoli Consiglieri hanno diritto di presentare mozioni.

ARTICOLO 13. DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE.

1. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti secondo la procedura di cui al presente articolo.
2. La giustificazione delle assenze deve essere inviata al Presidente per iscritto, oppure anche tramite mail o sms, purché antecedentemente alla seduta consiliare.
3. La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato, a cura del Presidente, entro 10 giorni dal verificarsi della causa.
4. All'interessato deve essere assegnato un termine di 15 giorni per la presentazione di giustificazioni.

5. La proposta di decadenza deve essere posta all'ordine del giorno trascorsi 45 giorni dalla notificazione all'interessato e deliberata dal Consiglio, a maggioranza semplice dei presenti.

ARTICOLO 14. GRUPPI CONSILIARI.

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi Consiliari, anche formati da un unico componente, e ne danno comunicazione al Presidente dell'unione ed al Segretario.
2. Qualora non sia esercitata la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, o nelle more della designazione, non esistono Capigruppo.
3. Il Regolamento del Consiglio può prevedere la Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

ARTICOLO 15- ELEZIONE, DURATA E CESSAZIONE DEL PRESIDENTE. IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Unione è individuato, ai sensi del presente statuto, in persona del sindaco pro tempore del Comune di volta in volta interessato, con criterio di rotazione automatica fra i Comuni nel seguente ordine: Carrosio, Parodi Ligure, Fraconalto, Voltaggio.
2. Ai fini di formalizzazione l'entrata in carica del Presidente avviene con presa d'atto da parte del Consiglio dell'unione.
3. Il Presidente dell'Unione dura in carica trenta mesi con prima decorrenza fissata dal 1 gennaio 2014 e prima scadenza fissata al 30 giugno 2016, con nuova decorrenza fissata dal primo luglio 2016 e seconda scadenza il 31 dicembre 2018, e così di trenta mesi in trenta mesi.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del presidente sono svolte dal vicepresidente, nominato con criterio di rotazione automatica fra i Comuni nel seguente ordine: Voltaggio, Fraconalto, Parodi Ligure, Carrosio.
5. La carica di presidenza si intende attribuita al Comune di volta in volta interessato, secondo l'ordine di cui al comma 1 del presente articolo, e, pertanto, in caso di cessazione per morte, dimissioni, impedimento permanente, decadenza del Presidente subentrerà il suo sostituto legale, vicesindaco o commissario governativo, e, una volta eletto il nuovo sindaco, quest'ultimo.
6. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dell'Unione.
7. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno tre dei Consiglieri assegnati, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
8. Il presidente cessa dalla carica, altresì, per dimissioni, rassegnate al Consiglio dell'Unione per iscritto, che diventano efficaci ed irrevocabili dal momento della presa d'atto del Consiglio dell'Unione.
9. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia e di dimissioni del presidente, in deroga al comma 4 del presente articolo, il vicepresidente

dell'unione svolge le funzioni di Presidente per il periodo residuo corrispondente al mandato del presidente cessato.

ARTICOLO 16 – COMPETENZE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico amministrativa.
2. Il Presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. In particolare, il Presidente:
 - a) sovrintende all'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - b) vigila sull'attività complessiva dell'Unione;
 - c) sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - d) può attribuire specifiche deleghe ai singoli componenti della Giunta;
 - e) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e, previa deliberazione favorevole della Giunta, alla nomina, designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati.

ARTICOLO 17 - COMPOSIZIONE, ELEZIONE E DURATA DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e da un assessore, scelto dal Presidente nel novero dei Sindaci dei Comuni che non hanno espresso il presidente o il vicepresidente.
2. In caso di impedimento permanente, l'assessore è sostituito dal Vicesindaco.
3. I componenti della Giunta durano in carica per la durata del presidente che ha nominato la Giunta e, comunque, non oltre la durata del loro mandato nei rispettivi Comuni.

ARTICOLO 18 – COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta svolge la funzione di amministrazione dell'Unione, in collaborazione con il Presidente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.
3. La Giunta:
 - a) adotta gli atti di amministrazione rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano dalla legge o dallo Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, del Segretario e dei dirigenti;
 - b) svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio;
 - c) attua gli indirizzi del Consiglio;

- d) riferisce al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;
- e) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA CAPO I - UFFICI E PERSONALE

ARTICOLO 19 - PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE

1. L'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa, avvalendosi, prioritariamente, del personale dei Comuni.
2. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
4. In attesa della dotazione organica l'Unione utilizza il personale dipendente appartenente ai Comuni, mediante l'istituto del distacco parziale.
5. Nell'espletamento del servizio presso l'unione il personale distaccato:
 - a) rimane dipendente, sotto il profilo giuridico ed economico, del Comune datore di lavoro;
 - b) è utilizzato nel territorio di tutti i Comuni, senza limitazione alcuna;
 - c) svolge le proprie prestazioni, per conto dell'Unione, nell'interesse di tutti i Comuni;
 - d) nel caso della polizia municipale, è autorizzato al porto d'arma nel territorio di tutti i Comuni, salva comunicazione alla questura territorialmente competente;
 - e) dipende funzionalmente dall'Unione;
 - f) si attiene, nello svolgimento del servizio presso l'Unione, esclusivamente alle disposizioni organizzative impartite dai competenti organi dell'Unione;
 - g) lo svolgimento del servizio presso l'Unione sono svolte entro l'orario ordinario di lavoro, salva la possibilità di prestazioni straordinarie, remunerate anche, in luogo del compenso per lavoro straordinario, da eventuali ulteriori compensi incentivanti la produttività, fermo il rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva, la cui erogazione è a carico dell'Unione.
6. La gestione del rapporto di lavoro del personale distaccato, compresa la gestione delle presenze, delle ferie, dei permessi, la corresponsione degli emolumenti per trattamento fondamentale ed accessorio, comprese eventuali progressioni economiche, gli eventuali procedimenti di natura disciplinare, sono gestiti dal Comune datore di lavoro;

ARTICOLO 20. ATTIVITÀ GESTIONALE

1. L'attività amministrativa osserva il principio della separazione delle attribuzioni, ai sensi del quale agli organi di governo competono le funzioni di indirizzo e di controllo, agli organi burocratici compete la gestione.
2. L'attività gestionale, che comprende tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica, amministrativa, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, avviene nel rispetto dei principi del buon andamento e della trasparenza, nonché della correttezza, ferma l'osservanza della Legge, dello Statuto e dei Regolamenti.
3. L'attività di gestione è finalizzata, altresì, al perseguimento degli obiettivi ed alla realizzazione dei programmi definiti dagli organi di governo dell'Ente.
4. Gli organi burocratici sono competenti all'adozione di tutti gli atti gestionali, fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla Legge o dallo Statuto agli organi di governo.
5. In particolare, rientrano nelle competenze gestionali gli atti di contenuto vincolato o che comportano esercizio della discrezionalità di carattere tecnico, nonché gli atti di esecuzione dei programmi definiti dagli organi di governo.
6. Agli organi burocratici sono preposti i Responsabili di Servizio e il Segretario Comunale.
7. I soggetti incaricati della responsabilità di servizio sono titolari dell'integralità della attività di gestione dell'Unione, fatte salve le competenze del Segretario.
8. I soggetti incaricati della responsabilità di servizio sono responsabili della gestione e dei relativi risultati e sono valutati in base ai risultati conseguiti.

ARTICOLO 21. RESPONSABILI DI SERVIZIO

1. I soggetti incaricati di responsabilità di Servizio:
 - a) concorrono con gli organi di governo e con il Segretario ad assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Unione ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
 - b) collaborano, con il Segretario, alla predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di attività di competenza degli organi di governo;
 - c) curano l'attuazione dei programmi ai fini di conseguire gli obiettivi loro assegnati assicurando l'efficiente gestione delle risorse pubbliche;
 - d) svolgono analisi e studi di fattibilità ai fini di formulare proposte per il miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa;
 - e) nei limiti delle competenze conferite dagli atti di organizzazione, sono responsabili dell'istruttoria degli atti di competenza degli organi di governo e sono responsabili della loro esecuzione;
 - f) svolgono la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, nei limiti delle competenze conferite dagli atti di organizzazione, riconducibile all'attività del servizio cui sono preposti;

- g)** garantiscono, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie e umane loro assegnate, un adeguato standard di qualità di servizi al Cittadino;
 - h)** curano il conseguimento dell'adeguato rendimento, dello sviluppo professionale e della disciplina del personale a loro assegnato;
 - i)** nel limite delle competenze e delle risorse loro assegnate, agiscono con poteri di autorizzazione di spesa ed emanano atti idonei ad impegnare l'Unione nei confronti dei terzi;
 - j)** sono responsabili della legalità, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione della risorsa a loro assegnata.
- 2.** Le competenze dei Responsabili di servizio sono disciplinate dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e dagli atti di organizzazione dell'Unione.
 - 3.** Il Regolamento di Contabilità disciplina il Servizio Economico Finanziario.
 - 4.** I Responsabili di servizio agiscono in autonomia nella organizzazione del lavoro, nella gestione delle risorse finanziarie, strumentali, umane loro assegnate, nell'adozione degli atti di loro competenza e nell'ambito della struttura organizzativa di cui sono responsabili.
 - 5.** Fra i Responsabili di servizio non sussistono vincoli di subordinazione gerarchica ma di coordinamento funzionale.
 - 6.** Il Comune favorisce lo sviluppo della professionalità dei Responsabili di Servizio, agevolando processi di formazione, anche sotto la forma dell'autoformazione.

ARTICOLO 22. DISCIPLINA DELL'INCARICO DI RESPONSABILITÀ DI SERVIZIO.

- 1.** Gli incarichi di responsabilità di servizio sono conferiti dal Presidente, con provvedimento motivato, secondo le modalità e i criteri definiti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
- 2.** Il conferimento di incarico, tenuto conto delle competenze professionali possedute dall'incaricato, in relazione agli obiettivi indicati nella programmazione dell'unione ed in relazione ai risultati in precedenza conseguiti presso i Comuni e successivamente presso l'Unione, può avvenire:
 - a)** a vantaggio di personale dei Comuni o dell'Unione;
 - b)** a vantaggio di personale esterno.
- 3.** Gli incarichi sono revocati nei casi previsti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva, e secondo la procedura prevista in sede di Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, e, in particolare, possono essere revocati:
 - a)** in caso di inosservanza delle direttive degli organi di governo;
 - b)** in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun esercizio di riferimento, degli obiettivi assegnati negli strumenti di programmazione;
 - c)** per responsabilità grave o reiterata.
- 4.** Ai sensi della lettera b) del comma 2 del presente articolo l'incarico di responsabilità di servizio, nel limite di una unità, può, essere attribuito a soggetto esterno, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, al di fuori della dotazione organica, di durata comunque non superiore a quella del mandato del Presidente.

5. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 4 del presente articolo è conferito previa deliberazione della Giunta, recante motivazione in merito alle ragioni che richiedono il ricorso a competenze professionali esterne, e secondo i limiti, i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
6. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 4 del presente articolo avviene con forme di idonea pubblicità.

ARTICOLO 23. INCARICHI ESTERNI

1. L'Unione può conferire incarichi, di contenuto tecnico specialistico, di collaborazione, di studio, ricerca e consulenza, nei limiti previsti dalla Legge, a soggetti esperti, secondo i criteri e le modalità previste dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
2. I rapporti fra l'Unione e l'incaricato sono disciplinati da un contratto che specifica l'oggetto, le modalità, la durata della collaborazione, i tempi di esecuzione e di pagamento, le penalità per inadempimento.

ARTICOLO 24. IL SEGRETARIO.

1. Il Segretario dipende funzionalmente dalla Giunta e ne rispetta le direttive.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla Legge, allo Statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario, in merito alle funzioni di legalità e di assistenza, in particolare:
 - a) accerta la completezza dell'istruttoria in merito alle proposte di deliberazione degli organi collegiali, ferme le competenze degli incaricati di responsabilità di servizio;
 - b) esprime formale parere sulla legittimità delle proposte di deliberazione del Consiglio quando ne sia richiesto dal Presidente oppure da un numero di Consiglieri pari ad un quarto dei Consiglieri assegnati escluso il Sindaco;
 - c) esprime formale parere sulla legittimità delle proposte di deliberazione della Giunta;
 - d) su richiesta, formula pareri di natura giuridica agli organi di governo ed agli organi burocratici dell'Unione;
 - e) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
4. Il Segretario, in merito alle funzioni di gestione e sovrintendenza:
 - a) sostituisce gli incaricati di responsabilità di servizio in caso di assenza o impedimento;
 - b) è responsabile della gestione del personale;
 - c) è organo di irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale dipendente;
 - d) può essere designato responsabile di un servizio;
 - e) presiede le commissioni di gara e di concorso.

5. Il Segretario è competente a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa e ad autenticare le sottoscrizioni delle scritture private in cui sia parte l'Unione, nonché gli atti unilaterali a favore dell'unione.
6. Il Segretario attesta, su conforme dichiarazione del Messo, la pubblicazione di atti all'Albo Pretorio dell'Unione.
7. Il Segretario esercita, altresì, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dalla Giunta.

ARTICOLO 25. ORGANI BUROCRATICI COLLEGIALI

1. Le Commissioni di gara relativamente le procedure aperte, le procedure ristrette e quelle relative alle concessioni sono presiedute dal Segretario e comprendono, il responsabile del servizio al quale si riferisce la procedura contrattuale e, di norma, personale interno o appartenente ai Comuni.
2. Le Commissioni di concorso sono composte esclusivamente da funzionari ed esperti, anche esterni, e sono presiedute dal Segretario.
3. Le commissioni di gara e di concorso agiscono nell'osservanza dei criteri e dei principi procedurali in materia, stabiliti dalla legge e dai regolamenti, e informano la loro azione a criteri di trasparenza.
4. I regolamenti di settore disciplinano la formazione e il funzionamento degli organismi collegiali previsti nel presente articolo, ferma l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, costituenti principi inderogabili.

CAPO II - FINANZE E CONTABILITÀ

ARTICOLO 26 – FINANZE E PATRIMONIO

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza delle risorse proprie, ove istituite, e delle risorse trasferite.
2. L'Unione ha un proprio patrimonio, appositamente inventariato e recante ammortamento determinato sulla base di criteri di vita di natura economica.
3. Le risorse necessarie a sostenere l'attività dell'Unione e la gestione delle funzioni derivano dai trasferimenti ottenuti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti, e da eventuali entrate proprie dell'Unione.
4. All'Unione competono, sulla base delle volontà espresse annualmente dai Comuni contestualmente all'approvazione dei rispettivi bilanci, ed eventuali variazioni, gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
5. Il trasferimento di funzioni e servizi all'Unione da parte dei Comuni deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali, determinate sulla base di accordo fra i Comuni interessati e l'Unione.
6. Fermo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, e previa applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo, i trasferimenti dei Comuni, sono definiti, in via ordinaria e ove non sussista diverso speciale accordo fra i Comuni e l'Unione, in base al criterio della popolazione residente dei Comuni, calcolata sulla base di quella risultante alla fine del penultimo anno precedente l'esercizio finanziario considerato.
7. I trasferimenti straordinari dei Comuni riguardano singole causali predefinite previo accordo fra i Comuni interessati e l'Unione.

8. Sono fatti salvi dal riparto i contributi ottenuti dall'Unione da parte dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici o privati, destinati, conformemente al titolo di ottenimento, al funzionamento dell'Unione o a progetti speciali, certificati in sede di bilancio dell'Unione.
9. I contributi eventualmente ottenuti dai Comuni per progetti e programmi gestiti dall'Unione sono trasferiti dai Comuni all'Unione.
10. Le attrezzature ed i veicoli, utilizzati nello svolgimento delle attività dell'Unione, sono forniti, in sede di prima applicazione, dai Comuni, previo accordo fra i Comuni interessati e l'Unione.
11. Gli investimenti operati dall'Unione sono corredati dal piano di ammortamento finanziario ed economico ai fini della determinazione del corrispettivo in capo al Comune recedente in caso di eventuale esercizio della facoltà di recesso anticipato di cui all'articolo 7.
12. Le eventuali assunzioni di personale avvengono previo accordo in merito alle modalità di riassorbimento in capo ai Comuni in caso di cessazione dell'Unione e di determinazione dell'ammontare e della durata del corrispettivo in capo al Comune recedente in caso di eventuale esercizio della facoltà di recesso anticipato di cui all'articolo 7.

ARTICOLO 27. ULTERIORI MODALITÀ DEI RAPPORTI FINANZIARI

1. Le risorse per il finanziamento delle attività rientranti nelle funzioni e nei servizi oggetto di trasferimento all'Unione e per il funzionamento dell'Unione sono direttamente conferite dai Comuni, nell'osservanza dei criteri contenuti nell'articolo 26, compresi eventuali i finanziamenti ottenuti per singoli progetti dai singoli Comuni, di cui al comma 9 dell'articolo 26.
2. Le spese del personale assegnato dal Comune di appartenenza all'Unione sono monetizzate e oggetto di contabilizzazione ai fini dei rapporti economici fra Comuni e Unione, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale, del lavoro straordinario, del salario accessorio, degli oneri riflessi in capo al datore di lavoro, dell'assicurazione, delle spese di trasferta.
3. Le spese degli automezzi, della strumentazione e di beni mobili e immobili in dotazione del Comune a titolo di proprietà o diverso titolo, utilizzati dall'Unione, sono monetizzate e rimborsate dall'Unione con riferimento alle voci delle spese di gestione, di consumo di carburante, di manutenzione, di assicurazione e di ammortamento.
4. L'importo e il riparto fra i Comuni dell'ammontare della risorsa di cui al comma 1 e le spese di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è determinato in sede di bilancio dell'Unione, e sue eventuali variazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 comma 3, in via preventiva, e, al termine dell'esercizio finanziario, in sede di rendiconto di gestione dell'Unione.
5. Il riparto della risorsa e della spesa in ragione di anno è effettuato dall'Unione entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo.
6. Eventuali conguagli saranno operati in sede di riparto della spesa annuale.
7. Il riparto si intende accettato dai Comuni ove, nel termine di giorni quindici dalla ricezione del riparto medesimo, non siano formulate eccezioni.
8. Annualmente, in seguito all'approvazione del bilancio di previsione, i Comuni trasmettono all'Unione apposita documentazione comprovante l'avvenuto stanziamento a bilancio dei trasferimenti di cui al presente articolo.

9. I Comuni riconoscono, per esigenze di cassa, l'erogazione di acconti a favore dell'Unione con cadenza trimestrale, determinati sulla base dell'andamento dell'esercizio in corso e sono tenuti a versare tali acconti entro le scadenze del 15 marzo, 15 giugno, 15 settembre, 15 settembre, 15 dicembre, previa comunicazione del relativo ammontare da parte dell'Unione.
10. In caso di ritardo superiore a giorni sessanta nei versamenti dovuti dai Comuni ai sensi del presente articolo, è stabilita la facoltà, in capo all'Unione, di procedere all'applicazione degli interessi di mora, determinati sul tasso legale a quel momento vigente, e/o al recupero coattivo delle somme.

ARTICOLO 28 - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

ARTICOLO 29 - PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO

1. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
 - a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
 - b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
3. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario e i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

ARTICOLO 29 BIS - ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

1. Il Consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un organo di revisione dei conti, secondo le disposizioni di cui al titolo VII del D.Lgs. 267/2000.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 239 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., al revisore dei conti potranno essere attribuiti ulteriori ampliamenti delle funzioni lui affidate.

ARTICOLO 30 SERVIZIO DI TESORERIA

1. L'Unione gestisce il servizio di tesoreria secondo la disciplina del Titolo V della Parte Seconda del D.Lgs. 267/2000, mediante affidamento con procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità, con modalità che rispettino i principi della concorrenza.

TITOLO IV. PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 31 - PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE

1. L'Unione assicura ai cittadini il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dal apposito Regolamento.

TITOLO V FUNZIONE NORMATIVA

ARTICOLO 32 - STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.
2. Lo Statuto è deliberato dai Consigli Comunali con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
3. Qualora la maggioranza prevista al comma 2 del presente articolo non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute e lo statuto è approvato se, in tali sedute successive, ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Le proposte di modifica dello Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione con la procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e dai Consigli Comunali a maggioranza semplice dei Consiglieri assegnati.
5. Le modifiche statutarie sono pubblicate nel bollettino ufficiale della regione, affisse all'albo pretorio dell'Unione per trenta giorni consecutivi ed entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla affissione all'albo pretorio dell'Unione.

ARTICOLO 33 - REGOLAMENTI

1. L'Unione emana regolamenti nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo Statuto ed in tutte le altre materie di competenza.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
3. Il trasferimento di funzioni e servizi comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento, l'inefficacia delle normative comunali in materia.
4. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

TITOLO VI RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 34 RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.

1. Il Presidente, previa autorizzazione dalla Giunta, è il soggetto competente alla rappresentanza giudiziale dell'Unione.
2. È salva la possibilità, nella materia delle entrate tributarie ed extratributarie, in capo al Regolamento di settore, di attribuire la competenza a stare in giudizio in capo ad organi burocratici.

TITOLO VII NORME FINALI

ARTICOLO 35 - PUBBLICITÀ E DIRITTO ALLA CONOSCIBILITÀ

1. In merito alla pubblicità dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ente ed al corrispondente diritto di conoscibilità si richiama il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.
2. L'albo pretorio dell'Unione è informatico ed istituito su apposita sezione del sito web dell'Unione e accessibile mediante link da tutti i siti Web dei Comuni.

ARTICOLO 36 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione , affisso all'albo pretorio dei Comuni per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi trenta giorni dall'ultima affissione, in ordine cronologico, all'albo pretorio dei Comunali.
2. Per quanto non disciplinato nel presente Statuto, si applicano le norme vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.
3. Sono immediatamente conferite all'Unione, dal primo gennaio 2014:
 - a) l'attività della centrale unica di committenza;
 - b) il servizio di controlli interni;
 - c) l'attività di rogito dei contratti.
4. La funzione del turismo e della promozione del territorio può essere conferita all'Unione previo atto di conferimento dei Comuni senza necessità di modifica dello Statuto.
5. In attesa di approvazione dei regolamenti previsti dallo Statuto, si applicano all'Unione i relativi regolamenti del Comune di Parodi Ligure, in particolare con riferimento:
 - a) al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - b) al Regolamento dei Controlli interni;
 - c) al Regolamento di contabilità.